



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Delibera n. 2015

SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA NEI CONFRONTI DEL SIG. MARIANO MARANO

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificato e integrato;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il Regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 come successivamente modificato e integrato (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, approvato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 e successive modificazioni (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera Consob n. 15304 del 24 gennaio 2006 recante, tra l'altro, l'ultima iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Mariano Marano, nato a Napoli (NA) il 21 maggio 1981;

VISTA la nota del 21 giugno 2021 (prot. n. 43737 di pari data) con la quale Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. ha segnalato all'Organismo presunte irregolarità ascrivibili al Sig. Mariano Marano, consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;

VISTE le successive comunicazioni del 29 novembre 2021 (prot. n. 79154 di pari data) e del 2 febbraio 2022 (prot. n. 6486 di pari data), con cui il suddetto Intermediario ha trasmesso ulteriori informazioni e documenti relativi all'operato del consulente;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

VISTA la nota del 18 marzo 2022 (prot. n. 18869/22), notificata al consulente in pari data, con la quale l'Ufficio Vigilanza Albo, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell'attività di vigilanza, ha contestato al Sig. Mariano Marano, ai sensi dell'art. 196, comma 2, del TUF, l'inosservanza degli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza di cui all'art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari, in particolare, per non aver rispettato la normativa interna del soggetto abilitato che ha conferito l'incarico;

RILEVATO che, con nota del 7 aprile 2022 (prot. n. 24673 di pari data), il consulente ha presentato istanza di accesso agli atti del procedimento sanzionatorio a suo carico;

VISTE le successive note del 19 aprile 2022 (prot. nn. 27351 e 27371 di pari data), con cui rispettivamente l'Ufficio Vigilanza Albo e l'Ufficio Sanzioni Amministrative, nel dare positivo riscontro a detta istanza, hanno trasmesso gli atti del procedimento all'interessato;

ESAMINATE le memorie difensive presentate dal consulente con note del 7 aprile 2022 (prot. n. 24671 di pari data) e del 26 aprile 2022 (prot. n. 29249 del 29 aprile 2022);

VISTA la Relazione per il Comitato di Vigilanza del 1° agosto 2022 – trasmessa anche al consulente e all'Intermediario per il quale questi operava all'epoca dei fatti (prot. n. 50318 del 3 agosto 2022) – con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertato l'addebito contestato al Sig. Mariano Marano e ha formulato proposte motivate in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della relativa sanzione;

RILEVATO che a fronte della comunicazione di cui sopra l'Intermediario interessato non ha ritenuto di presentare proprie osservazioni;

ESAMINATE le controdeduzioni scritte presentate dal consulente con nota del 5 agosto 2022 (prot. 50903 di pari data), in replica alle considerazioni dell'Ufficio Sanzioni Amministrative;

CONSIDERATO che le argomentazioni svolte nelle predette controdeduzioni non presentano elementi idonei a mutare il quadro fattuale e valutativo risultante dall'attività istruttoria esaminata dall'Ufficio Sanzioni Amministrative;

RITENUTA conclusivamente accertata a carico del Sig. Mariano Marano la sopracitata violazione dell'articolo 158, comma 1, del Regolamento Intermediari;

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

- ai sensi dell’art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari, l’Organismo irroga le sanzioni di cui all’art. 196, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;
- per la violazione relativa all’inosservanza delle regole generali di diligenza, correttezza e trasparenza di cui all’art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari - consistente nel mancato rispetto degli obblighi previsti dalla normativa interna e dalle procedure adottate dall’Intermediario - non è prevista una specifica sanzione, con l’effetto che la sua determinazione è rimessa alla valutazione dell’Organismo, avuto riguardo alle peculiarità del caso concreto e tenuto conto, tra l’altro, della sua gravità. Nel caso di specie la condotta accertata - nonostante la natura episodica della stessa, la quale non risulta preordinata al conseguimento di alcun vantaggio personale diretto - ha integrato una non trascurabile mancanza di diligenza da parte del consulente;
- con riguardo all’attività professionale svolta dal consulente non risulta alcun precedente a suo carico;
- con riferimento all’elemento soggettivo, la violazione in esame risulta imputabile quantomeno a titolo di colpa al Sig. Mariano Marano;

RITENUTO, pertanto, che sussistono, nel caso di specie, i presupposti per l'adozione, nei confronti del consulente, della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 196, comma 1, lett. *b)*, del già citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

RITENUTO altresì che, in considerazione dei criteri per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie dettati dall’art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, appare giustificata l’applicazione, nei confronti del Sig. Mariano Marano, della suddetta sanzione pecuniaria nella misura di euro cinquecentosedici;

VISTO l'art. 196, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in base al quale *“le società che si avvalgono dei responsabili delle violazioni rispondono, in solido con essi, del pagamento delle sanzioni pecuniarie e sono tenute ad esercitare il regresso verso i responsabili”*;

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell’Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,

DELIBERA

l’adozione nei confronti del Sig. Mariano Marano, nato a Napoli (NA) il 21 maggio 1981, della sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell’art. 196, comma 1, lett. *b)*, del TUF, dell’importo di cinquecentosedici euro, pari al minimo edittale, somma della quale è contestualmente ingiunto il pagamento.



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Detto pagamento deve essere effettuato entro trenta giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, mediante modello F23.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'art. 27, comma 6, L. 24 novembre 1981, n. 689, la somma dovuta per la sanzione applicata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Organismo, attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

La presente delibera sarà notificata al soggetto interessato e all'intermediario obbligato in solido, nonché pubblicata sul sito *web* dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art.* 196, comma 4-*bis*, TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, entro trenta giorni dalla data di notifica, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 14 settembre 2022

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente da
Carla Bedogni Rabitti